

## VI. INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGSRECHT

## EXTRADITION AUX ÉTATS ÉTRANGERS

46. Estratto dalla sentenza 4 dicembre 1931  
nella causa d'extradizione contra Buzzi.

Estradizione richiesta a titolo di appropriazione indebita, peculato continuato, corruzione di pubblico ufficiale, falso continuato in atti pubblici anche per soppressione di pubblici registri. Il fatto che i mandati di cattura non concernono un preteso correo o complice non è di ostacolo all'extradizione. — Il Tribunale federale non può esaminare la fondatezza di merito delle imputazioni per le quali l'extradizione viene richiesta nè la questione di sapere, se i mandati di cattura emanano dalla sede competente. — Indagine sull'ammissibilità dell'extradizione in merito alle diverse imputazioni.

*Ritenuto in linea di fatto :*

A. — Con nota verbale del 29 giugno e con susseguente del 20 agosto 1931 la R. Legazione d'Italia in Berna chiedeva l'extradizione di Buzzi Armando o Ermanno, il quale, colpito da mandato di cattura 23 maggio 1931 del giudice istruttore di Varese, era stato arrestato a Lugano il 12 giugno 1931.

Colla prima nota verbale l'extradizione veniva richiesta per l'imputazione d'appropriazione indebita qualificata e continuata, per una somma di lire 1 431 200.

Colla seconda, che faceva capo ad altro mandato di cattura del 4 agosto 1931, la domanda d'extradizione veniva estesa alle imputazioni :

1) di peculato continuato per un importo non inferiore ad un milione e duecentomila lire commesso in Como, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso ;

2) di corruzione di pubblico ufficiale, con l'aggravante della contravvenzione, per avere, in Varese ed in Como, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso,

dall'anno 1929 al 19 maggio 1931, dato denaro all'ing. Roggero Mario, ufficiale tecnico di finanza a Como, affinché questi facesse atti contrari ai doveri del proprio ufficio ;

3) di falsità continuata in atti pubblici, anche per soppressione, commessa in concorso coll'ing. Roggero Mario predetto, per avere, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, dall'anno 1929 al 19 maggio 1931 in Como, determinato l'ing. Roggero Mario e cooperato con lui a formare atti dell'ufficio tecnico di finanza, falsi, ad alterare atti veri, ed a sopprimere, tra altri documenti pubblici, le dichiarazioni di estrazione zucchero relative al magazzino fiduciario di Varese intestato al consorzio nazionale produttori zucchero, il registro di magazzino dell'esercizio 1929-30, l'inventario redatto il 30 giugno 1930, e ciò con possibilità di pubblico e privato documento.

B. — Secondo un rapporto complementare (19 agosto 1931) della R. Procura di Varese agli atti, le imputazioni avrebbero i precedenti seguenti :

a) Il 25 dicembre 1912 si costituiva in Varese una società in nome collettivo fra Ottorino Bonichi ed Ermanno Buzzi avente l'oggetto : « Rappresentanze prodotti e merci di case commerciali in genere ». Il 5 agosto e 23 settembre 1930 la società si trasformava in accomandita semplice a responsabilità illimitata. Con sentenza 28 maggio 1931 fu dichiarato il fallimento tanto dell'accomandita semplice che del Buzzi personalmente per il motivo, che tra gli attivi ed i passivi della predetta società esisteva una sproporzione grave e che lo stato di cessazione dei pagamenti era palese. Il 21 maggio 1931 — prosegue detto rapporto — la ditta B. e A. Bonichi in Milano ha sporto denuncia contro Buzzi Armando fu Rocco e di Rosa Del Grosso per appropriazione indebita di 2048 quintali di zucchero sottratti dal deposito fiduciario di Varese ov'era affidato alla sua custodia e sotto la sua garanzia, arrecando un danno di 512 000 L.

b) Il 1° luglio 1927 — continua il rapporto predetto — fu fatta una convenzione fra la ditta B. e A. Bonichi in Milano, rappresentata dal « Consorzio nazionale produttori zucchero » e la ditta Bonichi e Buzzi, ai patti seguenti :

« La ditta Bonichi e Buzzi mette da oggi a disposizione della ditta B. e A. Bonichi — riservandoglielo in modo esclusivo — il proprio magazzino fiduciario zucchero in Varese...

» Resta inoltre stabilito :

» a) che tutti gli zuccheri spediti o depositati al magazzino suddetto sono sempre di esclusiva proprietà dello spediteore consorzio nazionale produttori zucchero, a disposizione e sotto la responsabilità della ditta B. e A. Bonichi ;

» b) nessuna consegna o prelievo dovrà essere fatto se non previo versamento del preciso ammontare in tassa pagata e contemporanea presentazione di apposito *buono* emesso dalla ditta B. e A. Bonichi, su moduli numerati del C. N. P. Z. recanti l'indicazione della data, qualità, prezzo, beneficiario ed ammontare, che daranno luogo a fatturazione diretta da parte del C. N. P. Z. ;

» c) la ditta Bonichi e Buzzi si impegna a tenere diligentemente aggiornati i libri di movimento magazzino, e di attenersi alle disposizioni che per il pratico svolgimento verranno man mano impartite dalla ditta B. e A. Bonichi, cui spetta ampia facoltà di controllo pei libri ed il magazzino ;

» Dalla convenzione dianzi riportata si rileva che tutti gli zuccheri sono sempre di esclusiva proprietà del Consorzio nazionale... e nessun prelievo o consegna dovrà esser fatto se non previo versamento del preciso ammontare della tassa pagata e contemporanea presentazione del buono, emesso dalla ditta Bonichi su moduli. »

Secondo questi patti — conchiude il rapporto in discorso — il lavoro doveva svolgersi nel modo seguente :

« A richiesta della ditta Bonichi di Milano il Consorzio inviava al deposito di Varese le quantità di zucchero

designate : ivi esse venivano ricevute in cauzione (cioè schiave d'imposta) a cura di Buzzi Ermanno previo controllo della R. Guardia di finanza. Le quantità ricevute venivano introdotte nel magazzino o deposito fiduciario, che veniva piombato e suggellato. La ditta B. e A. Bonichi di Milano, quando le pervenivano richieste di zucchero dai clienti, staccava, per ogni richiesta, un buono originale che rimetteva al cliente, valevole come titolo a farsi consegnare da Buzzi Ermanno, la quantità di zucchero desiderata, e tre copie del buono, di cui una a Buzzi perchè sapesse e consegnasse, una al Consorzio perchè rilasciasse fattura regolare, la terza copia la teneva per sua norma. — Il cliente, quando si presentava col buono per ritirare lo zucchero, doveva versare al Buzzi l'importo (250 L. circa per quintale, oltre 400 L. per imposta). Il Buzzi si doveva recare al Credito Varesino e depositare il denaro, facendone due parti, una da 250 L. al quintale, che la Banca accreditava in conto corrente a favore del consorzio nazionale, l'altra in ragione di L. 400 per quintale da convertirsi in vaglia della Banca d'Italia, intestato alla R. Tesoreria. Su presentazione del vaglia, la R. Tesoreria rilasciava a Buzzi quietanza analoga. — Buzzi doveva presentare alla R. Guardia di finanza, la dichiarazione di estrazione zucchero dal magazzino fiduciario corredata della quietanza di Tesoreria, e la R. Guardia di finanza autorizzava l'estrazione dello zucchero per il quantitativo corrispondente all'imposta pagata risultante dalla quietanza di Tesoreria. — Il servizio della R. Guardia di finanza di Varese avveniva con le direttive e le istruzioni impartite dal R. Ufficio tecnico di finanza di Como. — Erano tenuti, per la gestione del magazzino, registri di entrata ed uscita dello zucchero e si eseguivano controlli formali, controlli cioè, non sull'effettiva consistenza del magazzino, sibbene sui dati risultanti dai registri. — Nell'inventario effettivo eseguito il 20 maggio 1931 dal R. Ufficiale tecnico di finanza Filiap Raul e dal maresciallo della R. Guardia di finanza Piras Giuseppe fu

riscontrato un ammanco di magazzino di quintali 2162 di zucchero (peso lordo), per i quali non era stata pagata la tassa di 861 086,90 L. All'atto dell'inventario non fu presente il Buzzi Ermanno, il quale, consapevole delle sue malefatte e raggiunto da indizi diversi che si accumulavano contro di lui, aveva, il giorno innanzi, preso il largo, riparando in Svizzera. — Fu in seguito alla fuga del Buzzi ed alle risultanze dell'inventario 20 maggio 1931 che la ditta B. e A. Bonichi di Milano presentò la denuncia contro il Buzzi per appropriazione indebita qualificata continuata alla quale seguì il mandato di cattura 23 maggio 1931. — Le successive investigazioni delle autorità di finanza e dell'autorità giudiziaria portarono all'accertamento degli altri reati menzionati negli ordini di cattura del 4 agosto 1931 spediti contro il Buzzi e l'ing. Roggero. »

C. — A questa domanda d'estradizione il Buzzi si opponeva e faceva esporre le sue ragioni dal patrocinatore in parecchi memoriali di opposizione annessi agli atti. Dei motivi ivi accampati si dirà, se d'uopo, più sotto.

D. — Il rapporto 11 novembre 1931 del Procuratore pubblico federale, alle cui conclusioni rinvia il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia, propone di concedere l'estradizione solo per le imputazioni di complicità in peculato, in falso di atti pubblici, e di negarla per le altre.

#### *Considerando in diritto :*

3. — Nell'interrogatorio del 9 settembre 1931 Buzzi ha contestato l'estradizione pretendendo che il mandato di cattura del 4 agosto non è stato spiccato dalla sede competente. Supposto che sia proponibile in procedimento d'estradizione, quest'eccezione dovrebbe essere esaminata dal Consiglio federale e non dal Tribunale federale (RU 42 I p. 104 ; 50 I p. 254).

Infondati sono inoltre due altri argomenti accampati dall'estradando : a) che l'estradizione non potrebbe essere concessa perchè il mandato di cattura è diretto contro Buzzi « Armando o Ermanno », e, in secondo luogo,

perchè i mandati di cattura concernono lui solo e non anche il socio Bonichi. La prima eccezione si appalesa errata per il semplice riflesso, che l'identità tra l'estradando colla persona arrestata a Lugano non è neanche contestata, e la seconda, perchè lo Stato richiesto non ha la facoltà di negare l'estradizione per il motivo che non è chiesta per un complice dell'estradando. Nella fattispecie occorre inoltre far osservare che il Buzzi era l'unico socio illimitatamente responsabile della ditta Bonichi e Buzzi.

Altra eccezione, evidentemente vana, è quella dedotta dall'allegazione, che lo stato di fatto, com'esso è esposto nei mandati di cattura e nel rapporto di complemento del 19 agosto 1931 non sarebbe esatto in diversi punti. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in casi di estradizione il Tribunale federale deve limitarsi ad esaminare, se i fatti, come sono indicati dalle autorità dello Stato richiedente, costituiscono delitto di reato di estradizione : le facoltà delle autorità d'estradizione non vanno oltre (RU 38 I p. 614 ; 41 I p. 140 ; 49 I p. 267 ; 53 I p. 317).

4. — Procedendo, in base a questi criteri, all'esame delle singole imputazioni, si osserva :

#### I. — *Appropriazione indebita :*

a) Secondo il trattato di estradizione italo-svizzero, art. 2 cifra 12, l'appropriazione indebita costituisce delitto d'estradizione, se il valore dell'oggetto defraudato (extorquiert) supera 1000 fchi., somma, nella specie, di molto inferiore a quella indicata nei mandati di cattura e nel rapporto del 19 agosto annesso.

Dalla circostanza, che nei testi tedesco e francese del trattato, ai termini « abus de confiance » (Missbrauch des Vertrauens) vien aggiunta in parentesi, a meglio chiarirne il significato, l'espressione equivalente italiano « appropriazione indebita », emerge che il trattato di estradizione intendeva dare a questo reato il significato dell'appropriazione indebita del diritto italiano. E secondo questo

diritto si rende colpevole d'appropriazione indebita « Chiunque si appropria, convertendola in profitto di sé o di un terzo, una cosa altrui, che gli sia stata affidata o consegnata per qualsiasi titolo che importi l'obbligo di restituirla o di farne un uso determinato... »

Questo delitto corrisponde a quello di truffa della legislazione del luogo di rifugio (Cantone Ticino) secondo l'art. 379 § 1 Codice penale ticinese: « chiunque, dolosamente, consumandola, distraendola o altrimenti convertendola in profitto di sé o di un terzo, s'appropria una cosa altrui che gli è stata affidata o consegnata per custodirla, amministrarla, restaurarla, trasportarla o per qualunque altro titolo che importi l'obbligo di riconsegnarla o di farne un uso determinato ». Che la denominazione del reato non sia la stessa nelle due legislazioni non è di ostacolo all'estradizione.

b) Chiedesi quindi se l'imputazione fatta al Buzzi nel mandato di cattura del 23 maggio 1931 costituisce il reato d'appropriazione indebita.

aa) Secondo il mandato di cattura, il Buzzi si sarebbe reso colpevole di questo reato non soltanto nei confronti della ditta B. e A. Bonichi, ma anche nei confronti dello Stato, sottraendo alla tassa sullo zucchero un importo di L. 819 200. La tesi è errata: Questi importi non erano mai stati dallo Stato affidati o consegnati al Buzzi: non può quindi essere questione, di fronte allo Stato, d'appropriazione indebita. Del resto, anche se si trattasse di tasse incassate e non consegnate, il reato non sarebbe indipendente da quello del contrabbando, di cui ne verificherebbe gli estremi, cioè di reato pel quale l'estradizione, come fu detto, non è conseguibile.

bb) Per quanto concerne l'appropriazione indebita rimproverata al Buzzi nei confronti della ditta B. e A. Bonichi dal mandato di cattura del 23 maggio e dal rapporto complementare del 19 agosto 1931 emerge quanto segue: Lo zucchero deposto nei magazzini di Varese era proprietà esclusiva del Consorzio nazionale dei

produttori di zucchero rappresentato dalla ditta B. e A. Bonichi. La ditta Buzzi e Bonichi, o meglio il socio Ermanno Buzzi, non poteva disporne se non previo versamento, nello stesso giorno, presso la Banca, dell'ammontare in tassa pagata, e contemporanea presentazione di « buoni » emessi dalla ditta B. e A. Bonichi. Buzzi Ermanno, stando ai mandati di cattura, è imputato di sottrazione di zucchero senz'essere in possesso dei « buoni predetti, d'averlo smerciato per proprio conto e di non averne consegnato il corrispettivo alla casa B. e A. Bonichi. Se queste allegazioni sono vere — ed il Tribunale federale non può esaminare questa questione per i motivi sopracitati — è fuori di dubbio che Buzzi si è reso colpevole d'appropriazione indebita (truffa, del codice penale ticinese). Infatti il Consorzio nazionale dei produttori di zucchero, rappresentato dalla ditta B. e A. Bonichi in Milano, aveva affidato lo zucchero alla ditta Bonichi e Buzzi, in Varese, perchè lo custodisse nei magazzini di Varese e ne sorvegliasse l'entrata e l'uscita. A ciò nulla muta la circostanza che, a garantire i suoi diritti fiscali, lo Stato faceva sorvegliare i magazzini dai suoi agenti. Del resto, se, come assevera il Buzzi nei suoi allegati, la ditta Bonichi e Buzzi non avesse avuto il possesso della merce, l'atto imputatole non cadrebbe meno sotto la legge penale per il titolo di furto, imputazione più grave di quella dell'appropriazione indebita, e pure reato d'estradizione. Lo zucchero era stato affidato alla ditta Bonichi e Buzzi « per un titolo che importava l'obbligo di farne un uso determinato » (v. sopra, contratto del 1° luglio 1927, stato di fatto lett. B). Contravvenendo a questa clausola, vendendo lo zucchero per proprio conto e non consegnandone subito l'importo, Buzzi ha convertito in proprio profitto lo zucchero di proprietà del consorzio nazionale. Il Ministero pubblico federale contesta quest'estremo dell'imputazione affermando che, secondo il rapporto della R. Procura di Varese, il Buzzi avrebbe emesso delle cambiali a favore della ditta B. e A. Bonichi. Ma occorre

rilevare, che il rilascio di questi effetti è avvenuto, non in occasione della sottrazione di zucchero in discorso, ma solo il 19 maggio 1931, poscia che un rappresentante della ditta B. e A. Bonichi, mandato a Varese per il controllo dei magazzini, ebbe a constatare i manchi. Ora, l'extradizione per appropriazione indebita non potrebbe essere negata, neanche ove il danno fosse stato risarcito prima dell'emissione del mandato di cattura, poichè, nè secondo il diritto italiano nè secondo quello ticinese, il rifacimento del danno impedisce la perseguibilità del reato (RU 26 I 93). A fortiori, non le sarà d'ostacolo l'emissione di effetti, che poi anche andarono a vuoto, perchè il giorno stesso della loro emissione il Buzzi si rendeva latitante, il che trasse seco il fallimento della ditta Bonichi e Buzzi e di quest'ultimo personalmente. La parte danneggiata (B. e A. Bonichi) deve quindi assoggettarsi, per il suo credito, alla legge del dividendo fallimentare; a ciò nulla mutando neanche l'affermata circostanza che il Buzzi avrebbe venduto lo zucchero a credito. Sarebbe invece concepibile, che l'emissione degli effetti potesse poi essere considerata dal giudice come motivo esclusivo di pena. Ma ciò non essendo dimostrato in modo indubbio, l'extradizione dev'essere concessa, lasciando al giudice dello stato richiedente il compito di conoscere del quesito nel suo valore sostanziale. Il Ministero pubblico federale opina, tuttavia, che per la relazione esistente tra l'appropriazione indebita ed il reato di contrabbando, l'extradizione dovrebbe essere negata anche per la prima imputazione, finchè non fosse dimostrato un danno a carico della ditta B. e A. Bonichi, danno per l'esistenza del quale gli atti, al loro stato attuale, non fornirebbero dimostrazione sufficiente. Ma è vano il sostenere, che il delitto commesso nei confronti di quella ditta rivesta il carattere del reato di contrabbando. Questo può consistere solo nella frode delle tasse fiscali, che avrebbero dovuto essere solute per lo zucchero sottratto. D'altro canto, nel procedimento d'extradizione non può essere

richiesta, per la cognizione limitata dei fatti che al giudice richiesto compete in questa materia, una prova del danno: basta che un danno sia preteso in modo circostanziato nel mandato di cattura e negli atti complementari, condizione che si verifica nel caso in esame (v. rapporto del 19 agosto 1931).

## II. — *Correità (complicità) in peculato.*

Anche questo è delitto d'extradizione secondo il trattato italo-svizzero (art. 2 cifra 10 e capoverso finale) ed è previsto sia dal codice penale italiano (art. 168 e 63 CP it. del 1889 e art. 314 e 110 CP it. del 1930), che dal codice penale ticinese (art. 111 e 63). La circostanza che Buzzi non è funzionario pubblico, non osta a che possa essere perseguito come correo o complice dell'ufficiale pubblico Mario Roggero. Nè l'extradizione potrebbe essere negata per questo delitto argomentando, che esiste qualche relazione tra questo delitto e l'imputazione di contrabbando. Il peculato non suppone necessariamente che sia stato commesso mediante contrabbando (RU 39 I p. 116; 41 I p. 142; 50 I p. 262; sentenza, non pubblicata, nella causa Vanzini del 10 maggio 1929).

## III. — *Falsità continuata in atti pubblici.*

Questo è pure delitto previsto tanto dalla legge penale dello Stato richiedente che da quella dello Stato richiesto (art. 275 e 283 del CP it. del 1889 e 476 e 490 del CP it. del 1930 e 215 e 221 del CP ticinese). Tuttavia il trattato italo-svizzero non consente l'extradizione (art. 2 cifra 8) che per il falso di documenti e l'uso di atti falsificati, non però per la soppressione o distrazione degli atti stessi. Ma poichè la legge federale sull'extradizione permette l'extradizione anche per quest'ultimo reato, stà nella facoltà del Consiglio federale di concederla con o senza garanzia di reciprocità (art. 1 al. 4 e 5 della legge sull'extradizione: RU 38 I p. 172). Ed anche a riguardo di quest'imputazione, la relazione che potrebbe esistere tra il delitto di distrazione o soppressione di atti pubblici e

l'imputazione di contrabbando, non può essere di ostacolo all'estradizione per il primo di questi reati per i motivi suesposti, come non può esserlo la circostanza, che l'art. 275 del codice penale italiano prevede solo l'ipotesi che il delitto sia commesso da un funzionario pubblico, complice di esso potendo essere anche una persona che non riveste questa qualità (RU 41 I p. 143).

#### IV. — *Corruzione di pubblico ufficiale.*

Delitto d'estradizione previsto dall'aggiunta al trattato italo-svizzero del 1° luglio 1872 e dalle due legislazioni (art. 172/173 del CP it. del 1889, art. 319 e 321 del CP it. del 1930 ed art. 118 ss del CP ticinese).

L'opinione del Ministero pubblico federale che, per quest'imputazione, l'estradizione non potrebbe essere concessa per insufficiente sostanzamento, non tiene in debito conto nè il mandato di cattura del 4 agosto, nè il rapporto del 19 agosto 1931, cui, per brevità, si fa riferimento. Che, per i fatti da indicarsi nella domanda di estradizioni ed atti complementari, la condizione dell'indicazione circostanziata del reato non possa essere interpretata troppo rigorosamente, stà nella natura stessa delle cose, poichè, di regola, l'estradizione è domandata prima di una regolare ed approfondita istruzione della causa penale. Nel caso in esame, gli estremi di fatto dell'imputazione sono negli atti predetti chiaramente indicati, e così pure il luogo (Varese) e, approssimativamente, anche l'epoca in cui il reato sarebbe stato commesso (dalla fine 1929 al 19 maggio 1931). Del resto, è poco probabile che, ove si sia reso colpevole dei delitti imputatigli, Buzzi non abbia ottenuto dal Roggero la di lui partecipazione ai reati mediante compenso in denaro. Dubbio solo può essere, se non si sia trattato, tra Buzzi e Roggero, di una ripartizione del profitto già conseguito col peculato, ma è questa questione da riservarsi al giudizio penale di merito (sentenza non pubblicata nella causa FELLER del 5 novembre 1927; RU 50 I p. 260 ss).

#### *Pronuncia:*

1. — L'estradizione di E. Buzzi è concessa per le seguenti imputazioni:

- a) Appropriazione indebita commessa ai danni della ditta B. e A. Bonichi in Milano;
- b) Correatà (complicità) in peculato;
- c) Correatà (complicità) in falso di atti pubblici;
- d) Correatà (complicità) in soppressione di atti pubblici, a condizione che il Consiglio federale conceda l'estradizione a' sensi dell'art. 1 al 4 della legge federale sull'estradizione;
- e) Corruzione.

Per tutte queste imputazioni l'opposizione dell'estradando è respinta.

2. — L'opposizione viene invece ammessa e l'estradizione negata, per le imputazioni di appropriazione indebita continuata e qualificata nei confronti dell'Amministrazione Doganale (fiscale) italiana.

3. — In relazione ai reati, per cui la domanda di estradizione è ammessa, il Buzzi non sarà passibile nè di pena nè di aggravante per l'imputazione di contrabbando.

## VII. STAATSVETRÄGE

### TRAITÉS INTERNATIONAUX

#### 47. Urteil vom 2. Oktober 1931

##### i. S. Goldschmitt gegen Arn.

Entscheide im Rechtsöffnungsverfahren können wegen Anwendung kantonalen statt eidgenössischen Rechtes mit der staatsrechtlichen Beschwerde angefochten werden. (Erw. 1).  
Erteilung der Rechtsöffnung durch das Bundesgericht auf Grund einer staatsrechtlichen Beschwerde? (Erw. 6).